## AS1367 - REGIONE CALABRIA - NORME SULLA CLASSIFICAZIONE DEGLI ESERCIZI RICETTIVI EXTRALBERGHIERI

Roma, 17 marzo 2017

Presidenza del Consiglio dei Ministri

Con riferimento alla richiesta di parere formulata da codesto Dipartimento in merito alle disposizioni della legge regionale della Regione Calabria del 27 gennaio 2017, n. 3, recante "Modifica alla legge regionale 7 marzo 1995, n. 4 - Norme sulla classificazione degli esercizi ricettivi extralberghieri", l'Autorità, nella riunione del 14 marzo 2017, ha inteso formulare le seguenti osservazioni ai sensi dell'articolo 22 della legge n. 287/90.

L'articolo 1 della legge in oggetto modifica l'articolo 16, comma 1, della previgente disciplina dell'attività di affittacamere, contenuta nella L.R. n. 4/1995. Da un lato, detto articolo 1 aumenta la capienza massima consentita per legge degli esercizi di affittacamere (portandola a dieci camere e a venti posti letto), dall'altro, stabilisce che "Sono esercizi di affittacamere le strutture gestite da privati i quali, ad integrazione del proprio reddito familiare, utilizzando la propria abitazione o parte di essa, diano ospitalità per un periodo non inferiore a sette giorni (...)".

L'Autorità ritiene, in proposito, che la scelta del legislatore regionale di confermare la previgente definizione dell'attività in questione in termini di attività che possa essere svolta soltanto "ad integrazione del proprio reddito familiare" e offrendo una durata minima dell'alloggio pari a sette giorni pone limiti ingiustificati all'esercizio dell'attività ricettiva dei titolari di esercizi di affittacamere. Infatti, la norma priva detti operatori della libertà di organizzare la propria attività economica nella forma ritenuta più adeguata alle proprie esigenze, non potendo essi, allo stato, svolgere l'attività di affittacamere in via principale, né definire autonomamente, sulla base delle richieste della clientela, la durata minima di soggiorno offerto. Tale limite, peraltro, riduce l'offerta dei servizi extralberghieri alla clientela, privandola della possibilità di avvalersi di tale tipologia di struttura ricettiva per soggiorni più brevi<sup>1</sup>.

Tali limitazioni non risultano, peraltro, necessarie e proporzionate al perseguimento di obiettivi di interesse generale, quali, ai sensi della Direttiva Servizi n. 123/2006/CE la tutela dei consumatori, la protezione dell'ambiente, la pubblica sicurezza e la sanità pubblica nonché la necessità di rispettare il diritto del lavoro.

In conclusione, la legge della Regione Calabria n. 3/2017, nella misura in cui l'articolo 1 mantiene e rinnova la previgente definizione normativa dell'attività ricettiva extralberghiera di affittacamere, che può essere svolta soltanto "ad integrazione del proprio reddito familiare", e l'imposizione della durata minima di soggiorno, determina ingiustificate restrizioni o distorsioni della concorrenza e, pertanto, presentare profili di incostituzionalità per violazione dell'articolo 117, comma 2, lettera e), in relazione all'articolo 41 della Costituzione.

Il presente parere sarà pubblicato sul Bollettino di cui all'articolo 26 della legge n. 287/90, salvo che non vengano rappresentate, entro 30 giorni dal ricevimento della presente comunicazione, eventuali ragioni ostative alla pubblicazione.

IL PRESIDENTE Giovanni Pitruzzella

-

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> [Peraltro, il profilo della durata minima obbligatoria di soggiorno è stato già censurato dall'Autorità nel ricorso ai sensi dell'art. 21-bis avverso, tra l'altro, un'analoga previsione del Regolamento sull'attività extralberghiera predisposto dalla Regione Lazio per le Case Vacanza; ricorso accolto dal TAR Lazio con sentenza, definitiva, n. 6755 del 13 giugno 2016. ]